

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

A norma e per gli effetti della legge 10.2.1992 n. 164 e del Decreto 3.8.1993 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e del D.M. 4.6.1997 n° 256 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito il *CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FRIULI GRAVE*, denominato "CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI GRAVE" o "CONSORZIO VINI FRIULI GRAVE".

Il Consorzio ha sede legale in Pordenone, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Il Consorzio può istituire uffici distaccati nei vari Comuni della zona di produzione e, se necessario, potrà altresì costituire rappresentanze in altre località italiane ed estere.

Art. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 2040 e potrà essere prorogata a termine di legge.

Art. 3 - TIPO

Il Consorzio è un organismo associativo interprofessionale di categoria, senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine dei relativi vini.

Il Consorzio è disciplinato dal presente Statuto e da apposito regolamento interno.



Art. 4 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale dell'attività del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine "FRIULI GRAVE".

A tal fine può:

- a) svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla L.164 del 1992 e relativi regolamenti;
- b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione, vinificazione ed imbottigliamento di ciascuna delle denominazioni, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;
- c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonchè tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
- d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- e) collaborare con Enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.

Il Consorzio inoltre può:

- a) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni dei vini;
- b) espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncie di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della Legge 164 del 1992 e successive eventuali modifiche in materia di vini a denominazione;



- c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni;
- d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- e) collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- f) collaborare con i Consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
- g) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
- h) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 4.6.97 n° 256 e successive eventuali modifiche.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:

- di essere incaricato a collaborare alla vigilanza sull'applicazione della L. 164 del 1992 nei confronti dei propri associati;
- l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della L. 164 del 1992. Infine:
- a) tutelare la viticoltura nella zona di produzione dei vini "FRIULI" Grave e difenderne le produzioni;
- b) favorire la conoscenza e la diffusione dei vini "FRIULI" Grave svolgendo ovunque apposita propaganda;



- c) vigilare affinché non vengano messi in commercio sotto il marchio consortile vini che non abbiano le complete caratteristiche dei vini originari tutelati;
- d) assistere i consorziati nel perfezionamento delle colture viticole e della produzione dei vini tutelati, vigilando nel contempo perché sia correttamente applicato il disciplinare di produzione;
- e) promuovere, per quanto possibile, il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita, dei vini "FRIULI" Grave di particolare pregio;
- f) tutelare, curare gli interessi generali, promuovere e valorizzare il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica, dei vini prodotti nelle provincie di Pordenone ed Udine e nelle aree limitrofe della regione e zone confinanti con la stessa, ai sensi dell'art. 19 della Legge 10.2.1992 n. 164 e successive modifiche, integrazioni e relativi decreti di attuazione che sono e saranno emanati.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni di Origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive - viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento e la relativa commercializzazione - ed in particolare:

- a) gli imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche, esercenti una o più delle predette attività produttive della zona di produzione, delimitata ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini "FRIULI" Grave (Decreto 3.8.1993), i cui terreni vitati risultino iscritti, anche se a titolo provvisorio, negli appositi Albi istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone ed Udine, in conformità agli articoli 14 e 15 Legge 10.2.1992 n. 164;
- b) gli imprenditori e le cantine sociali, che effettuino le operazioni di vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento nell'ambito dell'intero territorio delimitato dal disciplinare;
- c) tutti coloro che nell'ambito della zona di produzione e vinificazione esercitano l'imbottigliamento e la vinificazione, nelle sue varie forme, del vino tutelato.



Le domande di ammissione a socio devono essere dirette al Consiglio di Amministrazione del Consorzio mediante domanda scritta contenente:

l) a) denominazione sociale della Cantina con allegato l'elenco dei Soci viticoltori rappresentati, recante gli estremi d'iscrizione nonché la superficie iscritta all'Albo dei vigneti della denominazione;

b) denominazione dell'impresa e le generalità dei legali rappresentanti, con gli estremi d'iscrizione nonché la superficie iscritta all'Albo dei vigneti della denominazione;

2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o vitivinicola;

3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;

4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e:

5) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

6) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed ad enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della Propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996 per fini:

a) contabili, amministrativi e statistici;

b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Sull'accoglimento delle domande delibera il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23.



Art. 6 - SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. Inoltre le persone fisiche e giuridiche che risultano come Soci fondatori e che non rientrano tra i sogggetti indicati all'art.5. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, ma non di voto.

Ai Soci Onorari non si applicano gli articoli 7-8-9-10-11-12 dello statuto.

Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) versamento della tassa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La tassa di iscrizione si intende versata a fondo perduto.
- 2) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
- 3) versamento del contributo annuale, corrisposto al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno, calcolato proporzionalmente in base al prodotto ottenuto, vinificato ed imbottigliato, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base della/e attività complessivamente svolte e per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente.
- 4) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto 3, in previsione di spese particolarmente indirizzate ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.



- 5) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
- 6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate.

Art. 8 - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della/e denominazione/i tutelata/e.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida al versamento dei contributi associativi e relativi interessi maturati;
- b) sospensione temporanea del Consorzio;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'articolo 23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.



Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto consortile l'associato deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 - RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Può recedere prima della scadenza del Consorzio:

- a) l'associato che abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

Non è ammesso il recesso nei primi cinque esercizi dall'iscrizione fatto salvo il caso di cui al punto a).

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa.



Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 23.

Art. 12 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e/o delle delibere degli Organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento del contributo o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva,
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 23.

Art. 13 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea Generale dei consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio, il Collegio Sindacale.



Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- l) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare il conto economico finanziario e relative relazioni che lo accompagnano;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;
- 5) nominare il Collegio sindacale, scegliendo i componenti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
- 6) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione ed applicazione dei contributi straordinari dovuti dagli associati;
- 7) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relative nomine, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - MODALITA' DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.



I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati proporzionalmente in base alle quantità di prodotto denunziate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare; il numero dei voti spettanti sarà attribuito dal Regolamento interno.

Per i produttori d'uva il calcolo degli ettolitri avverrà in base al quantitativo d'uva prodotto risultante dalla denuncia di produzione moltiplicato per 0.70 (zero virgola settanta).

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Salve le norme di Legge sulla rappresentanza delle persone giuridiche, ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato, da un parente od affine entro il terzo grado, o dal coniuge mediante delega scritta o da chiunque mediante procura notarile.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 5 (cinque) associati. Si deroga nel caso di viticoltori associati: la Cantina Sociale rappresenterà i propri soci iscritti al Consorzio; in tal caso non potrà però portare alcun altra delega di altri soci.

Le persone giuridiche saranno presenti con il legale rappresentante a norma di Legge.

I comproprietari designeranno il rappresentante che assumerà la qualifica di associato votante.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 17.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno, su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei consorziati, oppure su richiesta scritta e motivata dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun associato al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.



L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati; essa è presieduta dal

Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto

di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione

quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile

determinati ai sensi dell'articolo 15; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida

qualunque sia il numero di voti rappresentati, mentre in quella Straordinaria, è necessario

raggiungere almeno 1/3 (un terzo) dei voti.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo

dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di sei a un massimo di quindici

membri il cui numero è di volta in volta fissato dall'Assemblea. Possono essere eletti gli associati o,

per gli Enti associati i rispettivi Presidenti o delegati. La composizione del Consiglio deve prevedere

un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel

Consorzio, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Possono essere invitati al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti

vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN) Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621



Il Consiglio di Amministrazione uscente provvede alla composizione delle liste sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati, contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno

doppio rispetto al massimo dei membri eleggibili.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto ai candidati indicati nelle schede elettorali proposte dalle diverse categorie degli associati, o di diversi gruppi di associati, affinchè il Consiglio risulti equamente ripartito tra categorie e denominazioni. L'associato votante potrà sostituire le persone proposte nella propria lista di appartenenza, con altri associati appartenenti alla medesima

categoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 256 del 1997 tutte le denominazioni tutelate debbono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo degli associati

di ciascuna di esse.

I consiglieri durano in carica tre anni dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra nell'incarico un associato della stessa categoria, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione.

Tale mandato ha effetto sino ad una successiva Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute

consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori,

mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso

il funzionamento.



Art. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera o telefax, da spedirsi non meno di dieci giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'articolo 21 della legge 164 del 1992, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione e l'osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea, dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche stabilire annualmente il contributo base per il calcolo dei contributi associativi da richiedere agli associati.



In particolare ha il potere di:

- 1) eleggere nel suo seno il Presidente e due Vice-Presidente, da scegliersi uno nelle categorie dei produttori, uno nella categoria dei vinificatori, ed uno nella categoria degli imbottigliatori;
- 2) nominare le Commissioni tecniche di assaggio, controllo, etc.;
- 3) deliberare sul movimento degli associati (ammissione, recesso, espulsione);
- 4) convocare l'assemblea;
- 5) deliberare sul progetto di bilancio e relative relazioni da sottoporre all'assemblea;
- 6) deliberare sulla organizzazione del Consorzio e dei suoi uffici e sulla assunzione del personale;
- 7) provvedere alla propria integrazione, ai sensi dell'art. 17;
- 8) nominare eventualmente un Comitato direttivo fissandone i compiti ed i limiti relativi;
- 9) fissare, sentito il parere del Collegio dei Sindaci:
- a) l'eventuale emolumento spettante al Presidente, nonchè l'importo degli eventuali gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri;
- b) determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.
- 10) aderire alle organizzazioni di assistenza e tutela del Consorzio.

Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente dura in carica tre anni, sempreché non perda le qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile; inoltre:

- l) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;



- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al
- Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli
- dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei
- documenti e dei registri del Consorzio;
- 7) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al

Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice

Presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti tra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un Consigliere di Amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la Commissione d'assaggio del/dei vino/i tutelato/i.



Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

I membri dei Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle dei Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- d) convoca l'Assemblea nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati, ivi compresi i loro legittimi eredi, connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Pordenone, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.M. 4.6. 1997 n. 256.



Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.

Art. 24 - DIRETTORE / SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore e/o il Segretario, devono rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali.

Il Direttore:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
- interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario, ove questo non sia nominato e partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dirette dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore e/o del Segretario, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.



Art. 26 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio, dal fondo di riserva e da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari

rischi ed oneri futuri.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare

dal vincolo associativo.

Art. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di

ciascun anno.

Art. 28 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo

le norme di cui agli art. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad

organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal

Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave